



COMUNE di MASER
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 26 febbraio 2019
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 11 febbraio 2022

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF
- Art. 3 – Determinazione dell'aliquota
- Art. 4 – Versamento
- Art. 5 – Rinvio a disposizioni di legge
- Art. 6 – Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, così come previsto dall'art. 1 del D.Lgs 25 settembre 1998, n.360 a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n.449.

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF

1. Il Comune di Maser istituisce l'addizionale comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Maser.

Art. 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,80 per cento, nessuna soglia di esenzione.

2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 - Versamento

1. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05 ottobre 2007 emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006, n.296 e dal D.M. 22 ottobre 2008.

Articolo 5 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 6 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purchè entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.